

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO  
RURALE E TERRITORIALE  
SERVIZIO 13° SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI  
PALERMO

**Comune di Bisacchino**

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO  
RURALE E TERRITORIALE - SERVIZIO 13° - SERVIZIO PER IL  
TERRITORIO DI PALERMO E IL COMUNE DI **Bisacchino** (PA)

L'anno Duemiladiciotto il giorno DODICI del mese di OTTOBRE,  
presso gli uffici del Servizio 13° "Ufficio Servizio per il  
territorio di Palermo" in Palermo, Viale Regione Siciliana n.  
4600, alla presenza del Sig. **Tommaso Francesco Di Giorgio** in qualità di  
Sindaco del Comune di **Bisacchino**,

**E**

del Dipartimento Sviluppo RURale e Territoriale, rappresentato dal  
Dr. Vincenzo Lo Meo, Dirigente del Servizio 13°, domiciliato, per  
la funzione, in Palermo nella sede dell'Ufficio,

**VISTI:**

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- l'art. 15 della legge 07/8/1990, n. 241;
- l'art. 14, comma 1, lett. b) e comma 6 della legge regionale 16/1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e ss.mm.ii.;
- Il comma 1 dell'art. 25 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, che ha aggiunto, al comma 1 dell'art. 14 della L.R. 16/96, la lettera q) *nonies*, che prevede che tra le attività complementari dell'Amministrazione forestale rientra "la cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei Comuni...";
- il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, che ha disposto la riorganizzazione dell'Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo RURale e della Pesca Mediterranea, attribuendo al Dipartimento regionale dello Sviluppo RURale e Territoriale tutte le competenze dell'ex

Dipartimento Azienda Foreste Demaniali;

- La medesima legge regionale n. 9/2013, che ha, altresì, introdotto i commi 9 *ter* e *quater* che prevedono che, gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 25 della Legge regionale n. 9/2013 devono essere realizzati a seguito di stipula di convenzione con il Dipartimento regionale dell'Azienda regionale delle Foreste Demaniali;
- La richiesta del Comune di **Bisacquino** del 12.10.2018 prot. 15235 con la quale viene richiesta l'assegnazione di personale per la ripulitura di scarpata cunette fossi di guardia, anche allo scopo di prevenire dissesti idrogeologici;

### **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1. Finalità**

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di **Bisacquino** e il Servizio 13° - U.S.T. di Palermo - individuando le modalità, i criteri generali ed i principi che regolano l'esecuzione del servizio di cui all'articolo 25 succitato da parte dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Palermo.

#### **Art. 2. Ambito giuridico della convenzione**

Le funzioni ed i compiti affidati al Servizio 13° - Servizio per il Territorio Palermo del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - saranno espletati a favore del Comune di **Bisacquino**, nel rispetto dell'autonomia gestionale e dell'organizzazione gerarchica di ciascuno. Pertanto, per lo svolgimento del servizio afferente gli Interventi di natura colturale e/o agronomico-manutentorio, in aree appartenenti a soggetti di cui all'art. 14 comma 1) della L.R. n. 16/96, come integrato dall'art. 25 della L.R. n. 9 del 15/05/2013, ivi comprese le aree archeologiche, gli interventi consisteranno in lavori agronomico-forestale per contenimento di specie arbustive e/o da specie vegetali spontanee. Gli Enti individueranno i referenti per assicurare la piena riuscita delle iniziative oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 3. Finalità della convenzione**

1. Il Servizio 13° - Servizio per il Territorio di Palermo del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - si rende disponibile a fornire al Comune di **Bisacquino**,

compatibilmente con i prioritari compiti del proprio Ufficio e con le risorse disponibili, il servizio di cui al precedente articolo, da rendersi presso varie località, ricadenti nel territorio comunale che saranno concordate con la Direzione dei lavori competente;

2. Ai fini dell'esecuzione del Servizio di cui al punto 1, il Servizio 13° fornirà l'intervento di operai forestali e le attrezzature necessarie per realizzarlo. Tutti gli altri mezzi e spese resteranno a carico delle casse comunali.
3. Il Servizio 13° - Servizio per il Territorio Palermo del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - per l'espletamento della presente convenzione, è esentato da ogni responsabilità in ordine ad eventuali pareri, nulla-osta o autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei lavori;
4. l'ente beneficiario della prestazione di cui si tratta si occuperà della sorveglianza delle aree interessate.

#### **Art. 4.**

##### **Rapporti istituzionali**

Sul piano istituzionale, i rapporti intercorrono tra il Sindaco del Comune di **Bisacquino**, o suo delegato, ed il Dirigente del Servizio 13° del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale. Mentre sul piano operativo, i rapporti di cui alla presente convenzione, richiamata la rispettiva indipendenza degli Enti, sono attuati avvalendosi anche dei dirigenti e/o tecnici delle amministrazioni che intervengono nella presente convenzione.

#### **Art. 5**

##### **Misure di miglioramento**

La presente convenzione, al fine di implementare l'efficienza e l'efficacia dell'attività che con essa s'intende promuovere, potrà essere integrata con successivi atti bilaterali sottoscritti dalle parti.

#### **Art. 6**

##### **Oneri**

Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 13° - U.S.T. di Palermo - assume l'obbligo della copertura assicurativa INAIL, anche per eventuali danni causati a terzi.

Dallo svolgimento delle attività previste nella convenzione non può derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, con l'Amministrazione che usufruisce dei servizi di cui all'art. 1.

#### **Art. 7 Funzioni delegabili**

All'Ente Locale richiedente il servizio di cui all'art. 1 vengono delegate tutte le funzioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" ad eccezione della nomina del Medico Competente di cui alla lettera a), comma 1, del successivo art. 18 e la valutazione di tutti i rischi, nonché la conseguente elaborazione del D.V.R..

**Art. 8**  
**Durata**


La presente convenzione ha una durata di anni UNO, che decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed è suscettibile di rinnovo automatico per un periodo di uguale durata, tranne esplicita volontà di disdetta manifestata da ciascuna delle parti alla scadenza, detti lavori, tenuto conto delle disponibilità di progetto, potranno essere eseguiti da un numero di 5 operai massimo, per non più giorni di 5.

Letto, approvato e sottoscritto.

Palermo li 12/10/2018

Il Dirigente Servizio 13°

Vincenzo Lo Meo



Il Sindaco del Comune di Bisacchino

Tommaso Francesco Di Giorgio

